

Art. 5 Il presente decreto esecutivo entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024.

Bellinzona, 21 febbraio 2024

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Raffaele De Rosa**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Decreto del Consiglio di Stato
che modifica l'obbligatorietà generale a livello cantonale
al contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti
e le professioni affini
del 24 gennaio 2024**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;
visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini, allegato ai decreti del Consiglio di Stato del 21 ottobre 2020 e del 14 giugno 2023 (BU 58, 2020, 26, 2023) che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Convenzione salariale (...)

1) Stipendi minimi salariali annui in vigore dal (...)

Stipendio compresa 13a, Stipendio mensile minimo = Annuo : 13
Convenzione per tutti i collaboratori del campo d'applicazione

Tipologia	Architettura CHF/anno	Civile CHF/anno	RVCS CHF/anno	Elettrico CHF/anno	Specialisti CHF/anno
1 In formazione: su 40h settimanali					
1.1	Apprendista 1° anno	6'496.00*	6'496.00*	6'496.00*	6'496.00*
1.2	Apprendista 2° anno	9'366.00	9'366.00	9'366.00	9'366.00
1.3	Apprendista 3° anno	13'570.00	13'570.00	13'570.00	13'570.00
1.4	Apprendista 4° anno	17'773.00	17'773.00	17'773.00	17'773.00

Tipologia	Architettura CHF/anno	Civile CHF/anno	RVCS CHF/anno	Elettrico CHF/anno	Specialisti CHF/anno
2	Disegnatori, pianificatori: su 40h settimanali				
2.1	1° anno	47'556.00	47'556.00	47'556.00	47'556.00
2.2	2° anno	49'409.00	49'409.00	49'409.00	49'409.00
2.3	3° anno	54'923.00	54'923.00	54'923.00	54'923.00
2.4	4° anno	60'460.00	60'460.00	60'460.00	60'460.00
2.5	5° anno	65'943.00	65'943.00	65'943.00	65'943.00
3	Stagista in formazione: su 42.5h settimanali				
3.1	Stagista	21'327.00	21'327.00	21'327.00	21'327.00
4	Progettisti, Scuola tecnica ST, SSST o equipollente, REG C: su 42.5h settimanali				
4.1	1° anno	47'556.00	47'556.00	47'556.00	47'556.00
4.2	2° anno	49'409.00	49'409.00	49'409.00	49'409.00
4.3	3° anno	54'923.00	54'923.00	54'923.00	54'923.00
4.4	4° anno	60'460.00	60'460.00	60'460.00	60'460.00
4.5	5° anno	62'490.00	62'490.00		
4.6	6° anno	65'943.00	65'943.00		
5	Scuola professionale Superiore: su 42.5h settimanali				
5.1	Maestria Federale			65'975.00	65'975.00
6	Scuola universitaria professionale o equivalente, REG B: su 42.5h settimanali				
6.1	1° anno	60'900.00	60'900.00	60'900.00	60'900.00
6.2	2° anno	62'930.00	62'930.00	62'930.00	62'930.00
6.3	3° anno	65'975.00	65'975.00	65'975.00	65'975.00
7	Politecnico o equivalente, REG A: su 42.5h settimanali				
7.1	1° anno	62'930.00	62'930.00	62'930.00	62'930.00
7.2	2° anno	65'975.00	65'975.00	65'975.00	65'975.00
7.3	3° anno	69'020.00	69'020.00	69'020.00	69'020.00
8	Amministrativi: su 42h settimanali				
8.1	1° anno, 1 anno di pratica nella professione	47'502.00	47'502.00	47'502.00	47'502.00
9	Altri - Non classificabile da 1 a 8: su 42.5h settimanali				
9.1	1° anno, 1 anno di pratica nella professione	47'556.00	47'556.00	47'556.00	47'556.00

* Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo studio

2) Salari effettivi

A tutti i lavoratori che percepiscono un salario annuo lordo, esclusi eventuali benefits, inferiore a 85'000.00 franchi andrà corrisposto (...) un aumento pari all'1.7%.

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto dall'appendice convenzione salariale del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il 1° aprile 2024 ed è valido fino al 30 giugno 2026.

Bellinzona, 24 gennaio 2024

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Raffaele De Rosa**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 13 febbraio 2024.

Decreto del Consiglio di Stato che modifica l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro dei giardinieri

del 24 gennaio 2024

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;
visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro dei giardinieri, allegato al decreto del Consiglio di Stato del 15 marzo 2023 (BU 15, 2023) che conferisce l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro dei giardinieri, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Appendice 2 - Regolamentazione salari minimi (...)

Articolo 1

	Stipendio minimo	Costruzione e manutenzione		Vivaista		Produzione	
		mensile	orario	mensile	orario	mensile	orario
	Ore lavorative annuali	2115		2167		2167	
	Salario						
A.	Giardiniere EP e Capo giardiniere (due attestati federali superiori)	5'200.-		5'200.-		5'200.-	
B.	Capo giardiniere (un attestato federale superiore)	4'700.-		4'700.-		4'700.-	